

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Indice

- 1. Competenza dell'UE**
- 2. Quadro istituzionale**
- 3. Ruolo del Parlamento europeo**
- 4. Ruolo della CGUE**
- 5. Gli atti giuridici adottati in ambito PESC**
- 6. La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)**
- 7. La clausola di mutua difesa collettiva**
- 8. La cooperazione strutturata permanente (PESCO)**

1. Competenza dell'UE

- **Art. 2, par. 4, TFUE**

“L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.



Competenza sui generis

- **Art. 24, par. 3 TUE**

“Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore”.

Obbligo di conformarsi alla PESC

- **Art. 29 TUE**

“Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. **Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione**”.

Obbligo di coordinarsi

Art. 32 TUE

“Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro. (...)

Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.”

Art. 34 TUE

- Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione.
- Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione e tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse comune.
- Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
- Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Art. 35, par. 1, TUE

“Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo”.

Contenuto della PESC

- **Art. 24, par. 1, TUE**
“La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda **tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione**, compresa la **definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune**.”

2. Quadro istituzionale

- **Consiglio europeo**
- **Presidente del Consiglio europeo**
- **Consiglio**
- **Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune**
- **Comitato politico e di sicurezza**
- **Commissione europea**

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo:

- individua gli interessi strategici dell'Unione,
- fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa,
- adotta le decisioni necessarie.

- Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

Presidente del Consiglio europeo

- Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 14, par. 5, TUE)

Consiglio

- Il Consiglio elabora la PESC e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
- Il Consiglio e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE.
- Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'UE su una questione particolare di natura geografica o tematica.

Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune

Art. 18, par. 2, TUE

“L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune”.

Art. 27 TUE

“2. L'alto rappresentante **rappresenta l'Unione** per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante **si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna [SEAE]**. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione”.

Art. 33 TUE

“Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un **rappresentante speciale** con un mandato per problemi politici specifici. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante”.


Comitato politico e di sicurezza (art. 38 TUE)

- controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella PESC
- contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'alto rappresentante
- controlla l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante
- esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi (missioni civili e militari)
- ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Commissione europea

Art. 30, par. 1, TUE

“Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o **l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione**, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio”.



Il potere di proposta non è esclusivo

Il potere di proposta non è autonomo

3. Ruolo del PE

Art. 36 TUE

“L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali** della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune”.

- **Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (2002/C 298/01):** prevede una disposizione in base alla quale un comitato speciale composto da 5 deputati designati può accedere, in genere presso la sede del Consiglio, a informazioni classificate ("Top Secret", "Secret" o "Confidential") su richiesta del presidente della commissione per gli affari esteri o del Presidente del Parlamento. Inoltre, l'Alto rappresentante informa regolarmente il comitato speciale e risponde alle domande poste dai membri dello stesso.

- **Dichiarazione dell'Alto rappresentante sulla responsabilità politica (2010):** l'Alto rappresentante si impegna a rispettare l'art. 36 TUE; a tenere il Parlamento europeo pienamente e prontamente informato in tutte le fasi dei negoziati relativi agli accordi internazionali nell'ambito della PESC; a rafforzare la pratica delle riunioni di consultazione congiunte sulle missioni PESC finanziate al di fuori del bilancio dell'UE (che si svolgono almeno cinque volte l'anno) tra alcuni deputati e il Consiglio, il SEAE e la Commissione; a ottemperare alle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 2002 sull'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili nel settore della PSDC e a consentire ad altri deputati l'accesso ad ulteriori documenti concernenti la PESC laddove ciò si renda necessario; a permettere scambi di opinione tra deputati e diplomatici nominati a cariche di alto livello nell'ambito del SEAE, capi delegazione e rappresentanti speciali dell'UE, prima che questi assumano i rispettivi incarichi; nonché a istituire un sistema che garantisca la sostituzione dell'Alto rappresentante nei casi in cui non possa presentarsi di persona dinanzi al Parlamento.

- **Accordo quadro sulle relazioni tra Parlamento europeo e Commissione europea (2010):** prevede, fra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione dell' "ora delle interrogazioni" con i membri della Commissione, compreso l'Alto rappresentante/Vicepresidente, sul modello dell'"ora delle interrogazioni" con il presidente della Commissione.


Cooperazione interparlamentare

- **Conferenza interparlamentare per la PESC e la PSDC:** formata da 6 parlamentari per Stato membro, 16 europarlamentari e, in qualità di osservatori, da 4 parlamentari per la NATO e per ciascun paese candidato. Il suo obiettivo è definire un quadro di scambio informazioni e best practices e di dibattito sulla PESC e la PSDC.

4. Ruolo della CGUE

Art. 24, par. 1, TUE

“La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”



Art. 40 TUE

“L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo”.



- In caso di conflitto tra basi giuridiche, la priorità spetta alle politiche materiali rispetto alla PESC. Divieto di cumulo di basi giuridiche, allorché una di esse sia la PESC (sentenza 20 maggio 2008, C- 91/95, *Commissione c. Consiglio*, c.d. sentenza *Ecovas*)

Art. 275 TFUE

“La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato (*), riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea”.

- (*) Art. 263, par. 4, TFUE: “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione”.

5. Gli atti giuridici adottati in ambito PESC

Art. 22 TUE

decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardanti la PESC e altri settori dell'azione esterna

Art. 25 TUE

“L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

- a) definendo gli orientamenti generali [sotto forma “decisioni” adottate dal Consiglio europeo, ai sensi dell’art. 26, par. 1, TFUE],
- b) adottando decisioni [è il Consiglio che le adotta] che definiscono:
 - i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
 - ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,
 - iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii), (...)

Art. 31, par. 1, TUE

“(...) E’ esclusa l’adozione di atti legislativi”

- Le decisioni sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio **all'unanimità**, salvo nei casi in cui il TUE prevede diversamente.

Meccanismo dell'astensione costruttiva

- In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione.
- Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

Il Consiglio delibera a **maggioranza qualificata**:

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'UE di cui all'art. 22, par. 1;
- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'UE in base a una proposta dell'alto rappresentante presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'UE;
- quando nomina un rappresentante speciale.
- Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

- **Clausola passerella:** Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati all'art. 31, par. 2, TUE.
- I casi in cui si vota a maggioranza qualificata e la clausola passerella non si applicano alle **decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.**

Per le **questioni procedurali**
il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Accordi internazionali

- **Base giuridica: art. 37 TUE**
- **Procedura di conclusione dell'accordo: art. 218 TFUE**


6. La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

Art. 42 TUE

“1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce **parte integrante della politica estera e di sicurezza comune**. Essa assicura che l'Unione disponga di una **capacità operativa** ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in **missioni al suo esterno** per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle **capacità fornite dagli Stati membri**.

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la **graduale definizione di una politica di difesa comune** dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali. (...)”

Non esiste un esercito europeo



- Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
- Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Struttura militare dell'UE

In seno al Consiglio sono stati istituiti 3 organi politici e militari permanenti.

- **Comitato politico e di sicurezza (CPS):** art. 38 TUE
- **Comitato militare (MC),** composto dei Capi di Stato maggiore della difesa dei Paesi membri e rappresentati dai loro delegati militari. L'MC si riunisce a livello dei Capi di Stato maggiore della difesa se e quando necessario; esso offre consulenze militari e formula raccomandazioni al CPS ed assicura la direzione militare di tutte le attività militari nell'ambito dell'UE. Il Presidente dell'MC, preferibilmente un ex capo di Stato maggiore della difesa di uno Stato membro dell'UE, è di nomina generale o ammiraglio a quattro stelle. È nominato dal Consiglio su raccomandazione del MC riunito a livello di capi SMD. Partecipa alle riunioni del Consiglio quando si devono prendere decisioni con implicazioni in materia di difesa.
- **Stato maggiore (MS),** fornisce consulenza e sostegno in campo militare alla PSDC, compresa l'esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'UE. Lo Stato maggiore assicura il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica nell'ambito dei compiti di Petersberg, compresa l'identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali.

Agenzia europea per la difesa

L'Agenzia è posta sotto l'autorità del Consiglio e ha il compito di:

- a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
- b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
- c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
- d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
- e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

- L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi.
- L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.

Procedura decisionale

Art. 42, par. 4, TUE


“Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione”.

Missioni civili e militari dell'UE
(c.d. Missioni di Petersberg)
(art. 43 TUE)

- azioni congiunte in materia di disarmo
- missioni umanitarie e di soccorso
- missioni di consulenza e assistenza in materia militare
- missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace
- missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.

Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

Missioni e operazioni UE



Partecipazione di Stati terzi alle missioni UE

- Accordi *ad hoc* con lo Stato terzo
- Framework Agreement between the United States of America and the European Union on the participation of the United States of America in European Union crisis management operations

Gli Stati membri neutrali

Art. 42, par. 2, II periodo, TUE

“La [PSDC] non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri...”

- Neutralità permanente, fondata su uno strumento internazionale: Austria e Malta
- Neutralità militare, fondata sulla costituzione: Irlanda (*)
- Neutralità politica: Finlandia

(*) Dichiarazione nazionale dell'Irlanda, 2009: partecipazione dell'Irlanda alle missioni Ue solo con la previa approvazione a) del Consiglio di sicurezza o dell'Assemblea generale ONU, b) del governo irlandese e c) dell'Assemblea d'Irlanda (camera bassa del Parlamento nazionale), conformemente al diritto irlandese.

N.B. Il meccanismo di voto dell'astensione costruttiva garantisce lo status di neutralità di alcuni Stati membri.

La posizione della Danimarca

- A norma dell'art. 5 del Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.


Rapporti UE-NATO

- **Art. 42, par. 2, II periodo, TUE**

“La [PSDC] ... rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto”.

N.B. Tutti i paesi membri della NATO, ad eccezione di USA, Canada, Turchia, Montenegro e Albania, sono Stati membri dell'UE.

Allargamento della NATO



- **NATO-EU Declaration on a European Security and Defence Policy (2002):** enuncia sei principi fondamentali - cooperazione o partnership, per esempio nelle attività per la gestione delle crisi che dovrebbero essere di mutuo rinforzo; reale cooperazione e consultazione reciproca; parità e dovuto rispetto per 'l'autonomia nel processo decisionale e gli interessi' di entrambe organizzazioni; 'sviluppo coerente di requisiti di capacità militari compatibili e che si rafforzano reciprocamente, comuni alle due organizzazioni'.
- **Accordi “Berlin Plus” (2003):** possibilità per l'UE di usare le strutture della NATO, i suoi meccanismi e risorse per condurre operazioni militari nel caso la NATO non voglia intervenire; scambio e gestione di informazioni e di materiale sensibile tra UE e la NATO; istituzione di una piccola cellula di collegamento UE presso il Quartier generale delle forze della Nato in Europa e presso il Comando interforze della NATO a Napoli.

7. La clausola di mutua difesa collettiva

Art. 42, par. 7, TUE

“Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri”.



- La norma non si rivolge all'UE nel suo insieme, ma ai singoli Stati membri
- La norma non prevede un automatico uso della forza da parte degli altri Stati membri a favore dello Stato membro aggredito
- La norma garantisce lo status di neutralità di alcuni Stati membri

- Come reazione agli attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, il presidente francese François Hollande ha invocato l'art. 42, par. 7, TEU, richiedendo agli altri Stati membri un aiuto e un'assistenza su base bilaterale.

8. La cooperazione strutturata permanente (PESCO)

- **Costituzione della cooperazione:** gli Stati membri che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel **Protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente** notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante. Entro 3 mesi dalla notifica, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.
- **Partecipazione successiva di uno Stato:** ogni Stato membro che, in una fase successiva, desidera partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante. Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

- **Sospensione:** se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.
- **Ritiro:** se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
- **Sistema di voto in seno al Consiglio:** tutte le altre decisioni e raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente sono adottate all'unanimità. L'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

- Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti dell'8 dicembre 2017



24 Stati membri

(no Regno Unito, Austria, Malta)

(no Danimarca perché non partecipa in virtù del Protocollo m. 22 a nessuna delle decisioni o azioni implicanti il settore della difesa)